CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Allegato n. 3
Deliberazione n. 225
Riunione del 14 LUG. 2026

REGOLAMENTO PROCEDURE PER L'OMOLOGAZIONE IMPIANTI FISSW

Art. 1 - Validità e ambito di applicazione 3
Art. 2 – Struttura regolamentare 3
Art. 3 - Linee Guida 4

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Art. 4 - Impianti sportivi 4
Art. 5 – Omologazione 5
Art. 6 – Commissione Omologazione Impianti 6
Art. 7 - Funzioni della Commissione Omologazione Impianti 7
Art. 8 - Funzioni del Presidente della Commissione Omologazione Impianti 7
Art. 9 - Ispettori Tecnici 8
Art. 10 - Formazione degli Ispettori tecnici 8
Art. 11 - Incompatibilità degli Ispettori tecnici 9
Art. 12 - Acquisizione e rilascio omologazioni ad impianti permanenti 9
Art. 13 - Cambio di titolarità (subentro) 10
Art. 14 - Parere in linea tecnico sportiva CONI 10
Art. 15 – Richiesta di omologazione al termine dei lavori di costruzione di nuovi impianti o ristrutturazione di impianti esistenti 10
Art. 16 - Manutenzione straordinaria 11
Art. 17 - Omologazione impianti esistenti 11
Art. 18 - Modifiche al Regolamento 11
Art. 19 - Ispezioni 11
Art. 20 - Calendario ispettivo 11
Art. 21 - Modalità di ispezione 11
Art. 22 - Ispezione con esito positivo 12
Art. 23 - Carenza documentale 12
Art. 25 – Rilascio dell'omologazione all'esito dell'attività ispettiva 13
Art. 26 – Scadenza naturale e validità dell'omologazione 13
Art. 27 – Ispezioni d'ufficio 14
Art. 28 – Omologazione di impianti sportivi temporanei 14
Art. 29 – Condizione per il rilascio dell'omologazione temporanea 15
Art. 30 – Sopralluogo preventivo 15
Art. 31 – Ispezione con esito positivo 15
Art. 32 – Ispezione con esito negativo 15
Art. 33 – Diritti di segreteria 15
Art. 34 – Termini delle procedure 16
Art. 35 – Archivio degli impianti sportivi 16

TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Art. 1 - Validità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento in materia di impianti sportivi nell'ambito della Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard si ispira e si conforma alle "Norme per l'impiantistica sportiva", approvate dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n° 1379 del 25/06/2008 e ss.mm.ii., alla Delibera del Consiglio Nazionale del CONI n.1476 del 30/10/2012 ed alla normativa di legge vigente, a cui si rinvia per quanto non espressamente previsto.
2. Tutti gli impianti destinati alla pratica delle attività riconosciute dalla FISSW, così come indicato nelle leggi vigenti, devono essere conformi:
 a) alle norme di legge e regolamentari che disciplinano la progettazione, costruzione ed esercizio, con particolare riferimento a quelle di sicurezza, igiene, superamento delle barriere architettoniche;
 b) allo Statuto ed al Regolamento Organico della Federazione;
 c) alle prescrizioni del presente Regolamento e ad ogni altra norma federale applicabile, in relazione al livello di attività esercitabile.
3. Il presente Regolamento e le ulteriori disposizioni in esso richiamate hanno lo scopo di definire livelli minimi qualitativi e quantitativi da rispettare nella realizzazione, ristrutturazione, e gestione di impianti sportivi destinati all'attività sportiva dilettantistica riconosciuta dalla FISSW nei diversi livelli di pratica. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 dello Statuto federale in tale attività rientra tanto l'attività agonistica quanto quella non agonistica, scolastica, amatoriale (anche a carattere ludico-motorio) o promozionale nell'ambito di programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla Federazione.
4. Tutti gli impianti sportivi destinati allo svolgimento di attività organizzate o espressamente autorizzate dalla FISSW devono essere omologati dalla Federazione medesima ai sensi della normativa di cui al precedente comma 1. L'omologazione ha validità esclusivamente in ambito federale.
5. Le disposizioni regolamentari federali in materia di impianti sportivi sono oggetto di periodico aggiornamento in ragione dell'evoluzione continua delle discipline sportive e delle protezioni al fine di una continua omologazione dei risultati sportivi e un costante adeguamento delle condizioni di sicurezza a fronte del progresso tecnico e tecnologico del settore.
6. I titolari, i gestori e coloro che svolgono funzioni di responsabilità di impianti sportivi omologati sono tenuti all'attento rispetto delle norme del presente Regolamento e alle ulteriori disposizioni richiamate.
7. I soggetti federali a vario titolo coinvolti nei procedimenti oggetto del presente Regolamento non sono in alcun modo responsabili per eventi ed attività che non si svolgano sotto l'egida della FISSW in quanto sia l'ispezione che la successiva omologazione, rientrano in un sistema integrato di gestione e controllo esclusivamente federale che non include alcuna attività di competenza di altri enti.
8. Non è consentita alcuna deroga alle disposizioni per l'omologazione degli impianti ed alle regole di sicurezza definite nel presente Regolamento.

Art. 2 – Struttura regolamentare

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Chersòtini

1. Il presente documento (c.d. "Regolamento Procedure per l'Omologazione Impianti FISSW") e le ulteriori specifiche disposizioni per le singole discipline e specialità federali (c.d. "Regolamenti specifici impianti FISSW") costituiscono un apparato regolamentare integrato di norme in materia di impianti sportivi FISSW.
2. Il "Regolamento Procedure per l'Omologazione Impianti FISSW" disciplina la tipologia e la classificazione degli impianti sportivi e definisce le procedure per l'omologazione degli stessi.
3. "Regolamenti specifici impianti FISSW" definiscono i requisiti minimi degli impianti sportivi, in particolare le caratteristiche funzionali, geometriche, tecniche degli impianti e delle attrezzature utilizzate, nonché i relativi requisiti di sicurezza e di compatibilità ambientale, suddivisi per discipline e specialità federali, eventualmente accorpate laddove presentino caratteristiche assimilabili. Sono elaborati in conformità agli standard definiti dalle Federazioni internazionali competenti, tenendo altresì conto del livello tecnico-sportivo dei tesserati alla FISSW che vi praticano attività.

Art. 3 - Linee Guida

1. Le linee guida sull'utilizzo e la sicurezza degli impianti, elaborate dalla FISSW, costituiscono un documento di indirizzo per le nuove documentazioni, progettazioni e ristrutturazioni degli impianti ed hanno come obbiettivo il miglioramento degli impianti sportivi esistenti.
2. Tale documento è consultabile sul sito federale e soggetto a revisioni volte ad adeguare la disciplina federale alle più recenti norme e prassi in materia di sicurezza negli impianti, promuovendo a tal fine investimenti a lungo termine sugli stessi.

TITOLO II
DEFINIZIONI

Art. 4 - Impianti sportivi

1. Ai sensi della normativa vigente per "**impianto sportivo**" si intende "la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto".
2. La FISSW svolge la propria attività istituzionale su impianti sportivi che, per lo scopo, debbono acquisire una apposita omologazione federale in funzione della tipologia (permanenti e provvisori) e in funzione dell'attività che si svolge (agonistica e non agonistica).
3. Gli impianti sportivi si dividono in "impianti permanenti" ed "impianti temporanei":
 a) per "**impianti permanenti**" si intendono le strutture, all'aperto o al chiuso, preposte in modo continuativo e non transitorio allo svolgimento dell'attività e delle manifestazioni sportive, comprensive di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto.
 b) per "**impianti temporanei**" si intendono quelle aree temporaneamente allestite al fine di svolgervi manifestazioni sportive occasionali, in un arco temporale prestabilito, al termine delle quali vengono completamente smantellati.
4. Gli impianti sportivi si dividono inoltre in "impianti sportivi d'esercizio" e "impianti sportivi agonistici":

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

a) **impianti sportivi di esercizio**, in cui possono svolgersi attività non destinate all'agonismo ossia attività non agonistiche, scolastiche, amatoriali(anche a carattere ludico-motorio) o promozionali nell'ambito di programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla Federazione; tali attività possono essere svolte previo rilascio dell'omologazione c.d. "base" di cui al successivo art. 5, comma 6, a);
b) **impianti sportivi agonistici**, in cui possono svolgersi, oltre le attività proprie dell'impianto sportivo di esercizio, anche le attività sportive agonistiche; tali attività possono essere svolte solo previo rilascio dell'omologazione c.d. "estesa" di cui al successivo art. 5, comma 6, b).

5. Gli impianti sportivi sono caratterizzati da uno spazio per l'attività sportiva come da schemi e impianti previsti dai relativi regolamenti di disciplina in cui si svolgono le attività nel rispetto della sicurezza degli atleti, la Federazione esprime un visto tecnico preventivo sul progetto dell'impianto stesso ai sensi del successivo art. 15.

Art. 5 – Omologazione

1. Per "omologazione" di un impianto sportivo si intende l'attestazione di idoneità allo svolgimento delle competizioni e di propedeuticità all'omologazione dei risultati di un determinato livello e/o all'esercizio della pratica sportiva anche in allenamento, riferita ad un impianto sportivo realizzato, completo, potenzialmente funzionante ed il cui titolare sia un soggetto affiliato alla FISSW ed i cui fruitori siano tesserati alla FISSW.
2. L'omologazione ha un temine di validità indicato nell'atto di omologa, decorso il quale – salvo specifiche proroghe concesse dalla FISS – per il proseguo della pratica sportiva sull'impianto deve essere avanzata richiesta di nuova omologazione con le modalità indicate nel presente Regolamento.
3. L'omologazione viene rilasciata esclusivamente ad enti sportivi dilettantistici affiliati o enti riconosciuti dalla FISSW che gestiscono le attività sull'impianto coordinandone la manutenzione e la sorveglianza sotto la propria responsabilità.
4. L'omologazione sportiva garantisce la rispondenza dell'impianto ai requisiti regolamentari minimi previsti nella regolamentazione. L'omologazione consente lo svolgimento dell'attività espressamente indicata nello specifico documento di omologa, a condizione che non vengano apportate modifiche all'impianto e che sia garantita una gestione integrata delle attività ai sensi della normativa vigente.
5. È escluso dal campo di applicazione del presente Regolamento il controllo e la verifica di tutti gli aspetti di natura non tecnico-sportiva, per i quali il richiedente l'omologazione, sotto la propria diretta responsabilità, è tenuto ad accertare preliminarmente e in fase di presentazione della richiesta di omologazione, attestare alla FISSW; grava pertanto sul richiedente l'omologazione l'accertamento che l'impianto sia pienamente conforme alle norme di legge vigenti di natura non tecnico-sportiva.
6. L'omologazione sportiva si distingue in "base" o "estesa":
 a) l'omologazione "**base**" attesta la rispondenza dell'impianto sportivo ai criteri di sicurezza per lo svolgimento dell'attività sportiva a carattere non competitivo;
 b) l'omologazione "**estesa**" attesta la rispondenza dell'impianto sportivo ai criteri di sicurezza per lo svolgimento dell'attività sportiva a carattere competitivo e, pertanto, è

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

propedeutica all'omologazione del risultato sportivo. L'omologazione estesa può avere carattere "nazionale" o "internazionale":

i. l'omologazione estesa "**nazionale**" consente lo svolgimento di attività competitiva a carattere nazionale nel rispetto delle prescrizioni federali;
ii. l'omologazione estesa "**internazionale**" consente lo svolgimento di attività competitiva anche a carattere internazionale nel rispetto delle prescrizioni delle competenti Federazioni Internazionali a cui la FISSW è affiliata.

7. L'omologazione può essere rilasciata con riferimento ad un impianto permanente o ad un impianto temporaneo.
8. L'omologazione di un impianto sportivo è rilasciata dalla Federazione al titolare dello stesso. L'identità del relativo legale rappresentante, o del soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza, è attestata in sede istruttoria mediante sottoscrizione dell'apposita modulistica federale. È colui che gestisce l'impianto sportivo ed è, normativamente, l'unico responsabile della sicurezza. Il titolare esercita anche attività di coordinamento dei responsabili di altre specifiche attività all'interno dello stesso complesso, a carico dei quali restano comunque le incombenze gestionali ed organizzative specifiche delle singole attività. Il titolare ammette all'impianto solo coloro che hanno regolare titolo di accesso allo stesso nel rispetto della vigente normativa.

TITOLO III
ORGANISMI

Art. 6 – Commissione Omologazione Impianti

1. Al fine di accertare il ricorrere delle caratteristiche funzionali, geometriche, tecniche di un impianto e delle attrezzature utilizzate, nonché i relativi requisiti di sicurezza, per come disciplinati dal presente Regolamento, è istituita apposita Commissione Omologazione Impianti.
2. La Commissione Omologazione Impianti è l'organismo federale responsabile delle attività di omologazione di un impianto sportivo per la pratica delle discipline previste dalla FISSW.
3. La Commissione Omologazione Impianti è composta da un numero dispari di componenti, comunque non superiore a 5 nominati, anche tra soggetti non tesserati, dal Consiglio Federale, scelti tra:
 a) soggetti regolarmente iscritti all'Albo Unico degli Ingeneri ovvero all'Albo Unico degli Architetti o all'Albo professionale dei Geometri, con comprovata esperienza in materia di impianti sportivi.
 b) soggetti che abbiano ricoperto o stiano ricoprendo ruoli tecnici rilevanti nelle discipline della FISSW e con comprovata esperienza in materia di impianti sportivi e sicurezza eventi sportivi.

 Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, nomina all'interno della Commissione Omologazione Impianti un Presidente. Il Presidente dovrà essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui al precedente comma 3, lett. a).

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

4. La Commissione Omologazione Impianti può essere nominata anche in composizione monocratica purché il soggetto in questione, con le funzioni che il Regolamento assegna al Presidente, abbia i requisiti di professionalità di cui al precedente comma 3, lett. a).
5. Oltre ai requisiti di cui ai precedenti commi, per la nomina a componenti della Commissione Omologazione Impianti è necessario il possesso dei seguenti requisiti generali:
 a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
 b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti né provvedimenti di inibizione all'esercizio della professione.
6. L'organismo dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.

Art. 7 - Funzioni della Commissione Omologazione Impianti

1. La Commissione Omologazione Impianti è responsabile delle seguenti attività:
 a) attraverso un suo componente nominato dal Presidente della Commissione rilascia le omologazioni temporanee ai sensi dei successivi artt. 28 e seguenti, previa ratifica del Presidente;
 b) formula al Consiglio Federale le proposte di aggiornamento del presente Regolamento;
 c) svolge ogni altra funzione prevista dalle norme federali o attribuita dal Consiglio Federale.
2. Tutte le determinazioni della Commissione Omologazione Impianti sono insindacabili da parte dei soggetti richiedenti e, adottate a maggioranza dei suoi componenti
3. La FISSW garantisce il supporto alle attività della Commissione Omologazione Impianti tramite la Segreteria Federale.

Art. 8 - Funzioni del Presidente della Commissione Omologazione Impianti

1. Il Presidente della Commissione Omologazione Impianti è il soggetto responsabile del procedimento di rilascio delle omologazioni degli impianti sportivi e svolge le sue prerogative, avvalendosi dell'attività propedeutica svolta dalla Commissione.
2. In particolare, il Presidente del Direttivo:
 a) sulla base della documentazione istruttoria, adotta i provvedimenti di omologazione degli impianti sportivi;
 b) adotta le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza (c.d. "quick-response"), per garantire il rispetto delle norme del presente Regolamento;
 c) fornisce indicazioni per il regolare svolgimento dell'attività della Commissione Omologazione Impianti;
 d) segnala agli organi ed alle Autorità competenti eventuali condotte rilevanti;
 e) fornisce, nel rispetto delle norme e dei principi del presente Regolamento, ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dal Presidente federale e/o dal Segretario Generale FISSW;
 f) formula al Consiglio Federale le proposte di aggiornamento del presente Regolamento;
 g) svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

3. Tutte le determinazioni del Presidente del Direttivo sono insindacabili da parte dei soggetti richiedenti.
4. La FISSW garantisce il supporto alle attività del Presidente del Direttivo tramite la Segreteria Federale.

Art. 9 - Ispettori Tecnici

1. Al fine di svolgere le attività di natura tecnico-sportiva propedeutiche all'omologazione degli impianti sportivi e di monitoraggio del rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, sono istituite le figure tecniche degli Ispettori Tecnici, iscritti all'interno di un apposito elenco.
2. Le attività degli Ispettori Tecnici sono dirette dal Presidente della Commissione Omologazione Impianti che fornisce agli Ispettori Tecnici le indicazioni operative per il regolare svolgimento delle rispettive attività.
3. La Federazione garantisce il supporto alle attività degli Ispettori Tecnici tramite la Segreteria Federale.
4. Gli Ispettori Tecnici, sono soggetti regolarmente tesserati che, previo riconoscimento della qualifica tecnico-sportiva in ambito federale e sottoscrizione annuale all'elenco stesso, svolgono le attività propedeutiche necessarie all'omologazione degli impianti sportivi.
5. Gli Ispettori Tecnici possono essere incaricati dal Presidente di svolgere anche attività di monitoraggio presso impianti e, qualora componenti della Commissione Omologazione Impianti, possono essere incaricati di rilasciare Omologazioni temporanee.

Art. 10 - Formazione degli Ispettori tecnici

1. Per accedere all'attività sportiva formativa e abilitativa, l'Ispettore Tecnico deve:
 a) essere regolarmente tesserato FISSW;
 b) essere in possesso di titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o laurea ad indirizzo tecnico o scientifico.
2. Oltre ai suddetti requisiti soggettivi, è necessario il possesso dei seguenti requisiti generali:
 a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli Ispettori Tecnici è necessario partecipare all'attività formativa organizzata dalla Commissione Omologazione Impianti e superare la relativa prova abilitativa.
4. Pena la sospensione della validità della qualifica, almeno una volta ogni due anni gli Ispettori Tecnici sono tenuti a partecipare ad un corso di aggiornamento, organizzato dalla Commissione Omologazione Impianti della FISSW.
5. Gli Ispettori tecnici vengono incaricati dal Presidente della Commissione Omologazione Impianti periodicamente in base alle necessità dettate dal turn-over o dall'aumento dell'attività, tra i soggetti abilitati presenti in elenco ed in regola con la formazione ed il tesseramento.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Art. 11 - Incompatibilità degli Ispettori tecnici

1. Gli Ispettori tecnici non possono svolgere la propria attività in situazioni di incompatibilità, tra cui quelle individuabili dal Codice di Comportamento Sportivo approvato dal Consiglio Nazionale del CONI e dalla FISSW. In particolare, l'Ispettore Tecnico non può prendere parte all'attività di competenza di un impianto nel quale sia stato coinvolto professionalmente (progettista, direttore dei lavori, dipendente, interesse personale).

TITOLO IV
PROCEDURE RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E ALLA RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE

CAPO I
Omologazione di impianti sportivi permanenti

Art. 12 - Acquisizione e rilascio omologazioni ad impianti permanenti

1. Per lo svolgimento dell'attività in impianti sportivi permanenti, la FISSW prevede il rilascio delle seguenti omologazioni:
 a) omologazione base per le attività non agonistiche come previsto dal precedente art. 4, comma 4, lett. a);
 b) omologazione estesa anche per l'attività agonistiche come previsto come previsto dal precedente art. 4, comma 4, lett. b).
2. È fatto obbligo l'esposizione presso l'impianto del:
 a) documento di omologazione;
 b) targa attestante l'omologazione FISSW (da esporre all'ingresso dell'impianto);
 c) regolamento di impianto e di comportamento, redatto dal gestore secondo le caratteristiche intrinseche dell'impianto stesso.
3. In caso di mancato rilascio dell'omologazione ovvero di revoca o scadenza della stessa, il gestore è tenuto a dare pronta comunicazione all'utenza e comunque rendere noto ai frequentatori dell'impianto che la sua utilizzabilità ai sensi delle norme della FISSW è sospesa o comunque non valida. In tal caso ogni uso di segni distintivi attestanti l'omologazione dell'impianto (a titolo esemplificativo, targa) è vietato.
4. La FISSW rilascia l'omologazione ad un impianto sportivo permanente attraverso la seguente procedura:
 a) istanza presentata dal titolare dell'impianto, alla quale deve essere allegata idonea planimetria ai fini del sopralluogo;
 b) pagamento dei Diritti di Segreteria e trasmissione della relativa contabile alla Segreteria Federale, in assenza del pagamento e della trasmissione all'istanza presentata non viene dato seguito;
 c) sopralluogo, con esito positivo, dell'Ispettore Tecnico della Commissione Omologazione Impianti;
 d) valutazione positiva da parte del Presidente della Commissione Omologazione Impianti della documentazione istruttoria predisposta dai Tecnici Ispettori incaricati.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Art. 13 - Cambio di titolarità (subentro)

1. In caso di subentro da parte di un nuovo soggetto e/o società in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, è possibile, previo l'invio del modello "Dichiarazione di Titolarità" compilato nella sua parte relativa al subentro, richiedere alla Segreteria Federale l'aggiornamento della titolarità dell'omologazione. Il modulo deve essere sottoscritto dall'attuale titolare e da colui che subentra nella titolarità. I dati del titolare sono aggiornati dalla FISSW previa regolare acquisizione della documentazione.

Art. 14 - Parere in linea tecnico sportiva CONI

1. Ai sensi dell'art. 3 punto 6 del citato D.M. 18/03/1996 e dell'art. 6 dei "Principi Informatori per lo Sviluppo dell'Impiantistica Sportiva" (Deliberazione G.N. CONI n. 334 del 8 Ottobre 2012) il parere in linea tecnico sportiva di competenza del CONI – assunto secondo le procedure di emissione contenute nel "Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva" – è obbligatorio e vincolante e deve essere acquisito e trasmesso alla Segreteria Federale preliminarmente al sopralluogo e all'ottenimento dell'omologazione FISSW per tutti i nuovi impianti.
2. Parimenti il parere vincolante del CONI deve essere acquisito e presentato alla FISSW in caso si vogliano apportare modifiche e/o ristrutturazioni all'impianto intendendosi con ciò ogni variazione distributiva o funzionale di cui agli interventi riportati all'art. 3 del d.p.r. n. 380/20011ettere b), c), d), e), ad eccezione degli interventi:
 - di cui alla lettera a) del citato art. 3 d.p.r. n. 380/2001;
 - richiesti dalla Federazione e/o dalla Federazione per adeguare l'impianto ai nuovi standard di sicurezza;
 - che interessino la sola zona di attività sportiva (si intende tutto ciò che si trova all'interno dell'impianto).

Art. 15 – Richiesta di omologazione al termine dei lavori di costruzione di nuovi impianti o ristrutturazione di impianti esistenti

1. Al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione, per il rilascio dell'omologazione, deve essere inoltrata specifica richiesta di sopralluogo – per il tramite della Segreteria Federale – al Presidente della Commissione Omologazione Impianti.
2. L'istanza deve essere trasmessa compilando specifico modulo, disponibile sul sito web della Federazione o richiedibile direttamente alla Segreteria Federale, con allegata:
 a) la documentazione grafica specifica, redatta conformemente al Regolamento Impianti Sezione Comune sulla quale è stato espresso Visto Tecnico favorevole da parte della Commissione Omologazione Impianti;
 b) copia del pagamento dei diritti di segreteria per il sopralluogo da parte del Tecnico;
 c) copia del Parere in linea tecnico sportiva, come prescritto dall'art. 6 del Regolamento CONI sui "Principi informatori per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva".
 d) attestazione di titolarità dell'Impianto.
3. Al ricevimento della documentazione di cui sopra, il Presidente della Commissione Omologazione Impianti tramite la Segreteria Federale nomina gli Ispettori Tecnici per il sopralluogo finale la cui data è concordata dagli stessi Ispettori direttamente con il richiedente informando la Segreteria Federale. Effettuato il sopralluogo, gli ispettori

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

trasmettono il verbale di ispezione alla Segreteria Federale, che lo sottopone al Presidente della Commissione Omologazione Impianti, il quale, esaminati i risultati dell'ispezione e richiesti eventuali chiarimenti o approfondimenti, entro 60 giorni (fatta salva la sospensione dei termini per la richiesta di integrazioni), sottopone il documento di omologazione alla Commissione per la ratifica, documento che poi viene inviato al richiedente, o comunica il diniego specificando i motivi ostativi al rilascio. In nessun caso potrà essere invocato il silenzio-assenso.

Art. 16 - Manutenzione straordinaria

1. In caso di interventi di manutenzione straordinaria all'impianto, deve essere ripetuto l'intero l'*iter* per ottenere una nuova omologazione.

Art. 17 - Omologazione impianti esistenti

1. Gli impianti esistenti mai precedentemente omologati dalla FISSW, devono presentare regolare domanda di omologazione secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 18 - Modifiche al Regolamento

1. In caso di modifica del Regolamento di omologazione, è cura della FISSW darne opportuna informazione tramite i canali informativi federali. In tal caso, i Titolari/Gestori sono tenuti ad adattare i loro impianti e se necessario, attivare una nuova procedura di omologazione.

Art. 19 - Ispezioni

1. L'ispezione (in seguito anche "sopralluogo") è un'attività *in loco* volta a constatare la qualità e le caratteristiche dell'impianto nonché il suo stato manutentivo e la conformità rispetto alla documentazione fornita dal Titolare.
2. Gi Ispettori Tecnici incaricati ai sensi del presente Regolamento eseguono controlli a campione, tra la documentazione fornita e lo stato dei luoghi, verificando anche il soddisfacimento dei requisiti minimi regolamentari. Qualora necessario impartiscono prescrizioni integrative suddividendole per tipologia di importanza (allestimenti o lavori) e in relazione alla tipologia di omologazione (base o estesa).

Art. 20 - Calendario ispettivo

1. La Segreteria Federale predispone il calendario dell'attività ispettiva condiviso con il Presidente della Commissione Omologazione Impianti, tenuto conto delle istanze pervenute.
2. Per comprovate esigenze il Presidente può riprogrammare le attività ispettive della Commissione e prevedere altresì specifiche attività di monitoraggio negli impianti sportivi omologati.

Art. 21 - Modalità di ispezione

1. Gli Ispettori Tecnici incaricati, alla presenza del Titolare/Gestore dell'impianto:

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

a) verificano, anche a campione, la coerenza tra la documentazione presentata e lo stato reale dello stesso;
b) verificano che siano soddisfatte tutte le condizioni impiantistiche minime allo svolgimento dell'attività per la quale viene richiesta l'omologa;
c) rilasciano prescrizioni e/o raccomandazioni in accordo ai vigenti regolamenti. Ai fini dell'omologazione gli Ispettori Tecnici sono tenuti a trasmettere alla Segreteria Federale della FISSW ogni ulteriore eventuale osservazione in materia di impiantistica sportiva e di sicurezza anche al di là dei regolamenti e delle norme qui richiamate qualora egli ne ravvisasse la necessità o l'opportunità.

2. Il Presidente della Commissione Omologazione Impianti può incaricare gli Ispettori Tecnici di condurre attività di monitoraggio anche in occasione di manifestazioni per verificare la corretta funzionalità dell'impianto.

Art. 22 - Ispezione con esito positivo

1. Al termine dell'attività ispettiva, gli Ispettori Tecnici redigono un apposito *Foglio di avvenuto sopralluogo*, controfirmato dal Titolare/Gestore. Qualora in tale sede non si ravvisino elementi ostativi, gli Ispettori Tecnici trasmettono - per il tramite della Segreteria FISSW - la documentazione istruttoria, compreso il caricamento a sistema dei dati costituenti il verbale e i relativi allegati (foglio di avvenuto sopralluogo, documentazione grafica acclusa e copia dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria), al Presidente della Commissione Omologazione Impianti per sua valutazione.
2. La responsabilità della corretta manutenzione e del rispetto delle prescrizioni impartite è in capo al titolare/gestore dell'impianto.
3. Il Verbale di sopralluogo e gli allegati sopracitati costituiscono gli atti di istruttoria necessari per l'emissione dell'Omologazione che compete esclusivamente alla Commissione Omologazione Impianti della FISSW.

Art. 23 - Carenza documentale

1. Qualora nel corso del sopralluogo l'impianto venisse considerato conforme ai minimi regolamentari della FISSW ma dovesse emergere una carenza/incoerenza documentale, il procedimento è sospeso tramite il rilascio dell'attestato di carenza documentale e l'eventuale Omologazione in essere decade.
2. La nuova documentazione richiesta deve essere trasmessa dal Titolare/gestore dell'Impianto alla Segreteria Federale entro 30 giorni dalla data dell'attestato: decorso tale termine la pratica è archiviata automaticamente con esito negativo; in tal caso per l'ottenimento dell'omologazione deve essere presentata una nuova richiesta, fermo il necessario pagamento degli oneri previsti.
3. È onere del titolare la redazione e consegna di atti e documenti corrispondenti alla reale situazione dei luoghi. Ogni difformità o incongruenza rispetto alla documentazione fornita alla FISSW e ai minimi regolamentari, ancorché non rilevati in sede di sopralluogo, è imputabile al titolare dell'impianto richiedente l'omologazione.

Art. 24 – Ispezione con esito negativo

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

1. Qualora nel corso del sopralluogo emergano lavori da eseguire e/o modifiche da apportare all'Impianto, gli Ispettori Tecnici redigeranno un "verbale di sopralluogo con esito negativo", indicando nello stesso i lavori da eseguire al fine di renderlo omologabile.
2. Copia di tale Verbale è consegnata al titolare dell'Impianto o un suo rappresentante e alla Segreteria Federale.
3. Il Titolare, ultimati i lavori prescritti, previa compilazione di apposta istanza e versamento dei diritti dovuti, richiede alla FISSW per il tramite della Segreteria Federale un nuovo sopralluogo.

Art. 25 – Rilascio dell'omologazione all'esito dell'attività ispettiva

1. Sulla base della documentazione istruttoria trasmessa dagli Ispettori Tecnici alla Segreteria Federale, il Presidente della Commissione Omologazione Impianti rilascia – previa approvazione della Commissione Omologazione Impianti ed al ricorrere delle condizioni prescritte – il certificato attestante la rispondenza dell'impianto sportivo ai criteri di sicurezza per lo svolgimento dell'attività sportiva nonché la tipologia ed il livello di omologazione dell'impianto.
2. A seguito dell'attività ispettiva (o di monitoraggio) il Presidente della Commissione Omologazione Impianti, sulla base della documentazione istruttoria, può adottare, qualora necessario, prescrizioni anche comportanti lavori e/o allestimenti necessari per l'ottenimento o il mantenimento dell'omologazione stessa. Sino all'esecuzione documentata delle prescrizioni la procedura di omologazione (ovvero, in caso di impianto già omologato, l'omologazione stessa) resta sospesa. Le prescrizioni possono indicare un termine entro il quale devono essere eseguiti gli interventi richiesti, decorso il quale la pratica è archiviata con esito negativo; in tal caso per l'ottenimento dell'omologazione deve essere presentata una nuova richiesta, fermo il necessario pagamento degli oneri previsti. Il titolare dell'impianto è tenuto a dar seguito alle disposizioni ricevute ed alle necessarie e continue manutenzioni senza l'adempimento delle quali l'omologazione non è da ritenersi in corso di validità.

Art. 26 – Scadenza naturale e validità dell'omologazione

1. L'omologazione di un impianto sportivo permanente ha, salva diversa indicazione nell'atto di omologa o diversa determinazione della FISSW, validità per l'anno solare in corso al momento del rilascio, con efficacia protratta sino a 4 anni. Termini di validità differenti possono essere disposti dal Presidente della Commissione Omologazione Impianti e indicate nel documento di omologazione.
2. È compito del Titolare dell'omologazione assicurare la continuità dell'omologazione.
3. L'omologazione perde inoltre la sua validità prima della sua scadenza naturale:
 a) in caso di prescrizioni assunte dagli Ispettori Tecnici della FISSW durante il sopralluogo e/o derivanti da nuove normative nazionali ed internazionali e/o richieste dalla Commissione Omologazione Impianti aventi ad oggetto lavori di adeguamento dell'impianto; in tal caso l'omologazione in essere decade e il Titolare dell'impianto è tenuto a richiedere una nuova omologazione una volta ultimati i lavori;
 b) nel caso in cui la FISSW dovesse riscontrare un utilizzo improprio, delle alterazioni all'impianto o delle violazioni ai regolamenti federali ed al Codice Etico; in tali circostanze

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

la FISSW può, a suo insindacabile giudizio, procedere alla sospensione/annullamento dell'omologazione in essere nonché alla segnalazione agli organi competenti;

c) in caso di provvedimenti disciplinari degli organi di giustizia sportiva in capo al Titolare dell'omologazione che siano incompatibili con la regolare prosecuzione dell'attività;
d) in caso di mancato rinnovo dell'Affiliazione.

4. Qualsiasi lavoro di modifica che esuli dalla manutenzione ordinaria, comporta la decadenza dell'omologa in essere e la necessità di avviare una nuova procedura di omologazione.
5. Qualora necessario, i lavori di manutenzione straordinaria/ristrutturazione che si configurino in un generale miglioramento dell'impianto al fine di accrescerne le caratteristiche sportive e di sicurezza, possono essere pianificati e calendarizzati su più anni, previo nulla osta del Presidente della Commissione Omologazione Impianti.

Art. 27 – Ispezioni d'ufficio

1. In caso di attività ispettive disposta d'ufficio dalla FISSW, il Presidente per il tramite della Segreteria Federale dà preventiva comunicazione a Titolare/gestore dell'impianto.
2. Gli oneri delle ispezioni d'ufficio sono a carico della FISSW. Qualora dovessero emergere elementi che comportano la decadenza dell'omologa, la riattivazione della stessa dovrà essere richiesta secondo le procedure previste dal presente regolamento.

CAPO II
Omologazione di impianti sportivi temporanei

Art. 28 – Omologazione di impianti sportivi temporanei

1. La FISSW rilascia l'omologazione di un impianto sportivo temporaneo previa richiesta, da parte del Titolare o Gestore, di effettuazione di un sopralluogo mediante l'utilizzo dell'apposito modulo disponibile sul sito web della Federazione o richiedibile alla Segreteria Federale. Tale richiesta deve essere trasmessa alla Segreteria Federale unitamente alla documentazione grafica specifica, redatta conformemente a quanto previsto dal Regolamento specifico degli impianti relativo alla disciplina interessata, nonché alla copia dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria. L'omologazione è subordinata all'esito positivo della successiva ispezione.
2. La richiesta di sopralluogo può essere inoltrata anche dagli organizzatori della manifestazione unitamente al consenso del Titolare dell'Omologazione (se presente).
3. Gli Ispettori Tecnici incaricati dal Presidente della Commissione Omologazione Impianti effettueranno il sopralluogo nel/i giorno/i in cui viene allestito l'Impianto in modo che, qualora lo ritenga necessario, possa rilasciare suggerimenti e/o prescrizioni in tempo reale ed ottenere l'immediata modifica dell'impianto, delle protezioni di sicurezza e delle strutture annesse ed il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori.
4. Il Presidente della Commissione Omologazione Impianti per l'espletamento delle attività di cui al comma precedente può avvalersi anche degli Ufficiali di gara, che attestano la corrispondenza dell'impianto sportivo alle prescrizioni dei Regolamenti Tecnici federali per la specifica disciplina.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

5. In sede di sopralluogo, per una corretta valutazione dell'impianto, agli Ispettori Tecnici incaricati devono essere consegnata documentazione grafica, così come allegata alla richiesta di sopralluogo.

Art. 29 – Condizione per il rilascio dell'omologazione temporanea

1. L'omologazione provvisoria viene rilasciata dal Presidente della Commissione Omologazione Impianti nei seguenti casi:
 a) impianto temporaneo realizzato appositamente per un singolo evento;
 b) impianto temporaneamente allestito presso una struttura già omologata dalla FISSW che tuttavia intenda realizzare un singolo evento competitivo per specialità o classi non ricomprese nell'omologazione;
 c) impianto permanente avente la procedura di omologazione FISSW in corso.

Art. 30 – Sopralluogo preventivo

1. Nel caso di impianti temporanei che non abbiano mai ricevuto una omologazione può essere richiesto alla Segreteria Federale un sopralluogo preventivo necessario per definire, con l'ausilio di un componente della Commissione all'uopo incaricato dal Presidente della Commission Impianti, gli aspetti relativi alla sicurezza e logistici per la corretta progettazione dell'evento.

Art. 31 – Ispezione con esito positivo

1. Al termine dell'ispezione, accertata la corretta applicazione delle eventuali modifiche e/o prescrizioni richieste e il ricorrere delle condizioni previste, gli Ispettori Tecnici, a tale scopo incaricati, trasmettono la documentazione istruttoria alla Segreteria Federale che la inoltra al Presidente della Commissione Omologazione Impianti per la ratifica di sua competenza.
2. L'omologazione rilasciata dalla FISSW resta valida esclusivamente per il periodo necessario allo svolgimento delle gare previste, al termine della quale decade.

Art. 32 – Ispezione con esito negativo

1. Qualora l'impianto risultasse non omologabile a causa di lavori e/o modifiche sostanziali che non possano essere realizzati nei tempi utili del sopralluogo e della manifestazione, gli Ispettori Tecnici rilasciano un apposito verbale di sopralluogo di esito negativo e la manifestazione non può svolgersi.

CAPO III
Disposizioni organizzative

Art. 33 – Diritti di segreteria

1. Per lo svolgimento dell'attività di ispezione, controllo, rilascio documenti di omologazione, visti tecnici preventivi in sede o sopralluoghi in sito, degli impianti la FISSW prevede la corresponsione da parte dei richiedenti di diritti di segreteria.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

2. L'importo dei diritti di segreteria viene calcolato sulla basa della tipologia e livello dell'impianto e sulla complessità del lavoro che viene svolto dagli Ispettori Tecnici in sede di sopralluogo e dalla Segreteria per il lavoro d'ufficio.
3. Tali Importi sono indicati nella "Tabella diritti di segreteria" ove sono anche indicate le eventuali sovrattasse in caso di urgenza rispetto alle normali tempistiche.

Art. 34 – Termini delle procedure

1. La richiesta di sopralluogo per le omologazioni di un impianto sportivo avente carattere permanente, corredata da tutta la documentazione prevista, dovrà pervenire alla Segreteria Federale almeno 60 giorni prima della data per cui necessità l'omologazione stessa.
2. La richiesta di sopralluogo per le omologazioni di un impianto sportivo avente carattere provvisorio, corredata da tutta la documentazione prevista, deve pervenire alla Segreteria Federale almeno 30 giorni prima della data per cui necessità l'omologazione.
3. Qualsiasi richiesta di sopralluogo che pervenga mancante e/o carente degli elaborati grafici specifici e/o del pagamento dei diritti di segreteria, sarà considerata sospesa fino al completamento/regolarizzazione degli atti. In tale caso le scadenze sopra indicate vanno riferite alla data in cui la documentazione verrà regolarmente completata.

Art. 35 – Archivio degli impianti sportivi

1. Tutte le omologazioni emesse sono registrate nell'Archivio Impianti Omologati dove, in forma digitale, vengono conservati:
 a) gli atti di omologa con i relativi allegati
 b) i fogli di avvenuto sopralluogo redatti dagli Ispettori Tecnici
 c) la documentazione grafica fornita dai richiedenti
2. I documenti di omologazione ed i verbali di sopralluogo saranno conservati digitalmente all'interno del sistema gestionale Federale.
3. La documentazione relativa alle omologazioni emesse dalla Federazione sarà registrata nell'Archivio di cui sopra nel rispetto del Regolamento CONI "Principi informatori per lo sviluppo dell'impiantistica Sportiva".

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 – Entra in vigore e norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.
2. Al fine di dare corretta attuazione al presente Regolamento e favorire l'omologazione degli impianti già esistenti, il Consiglio Federale, sino al 31 dicembre 2027, è delegato a adottare i necessari provvedimenti attuativi di natura transitoria, anche in deroga alle procedure previste dal presente Regolamento.
3. I titolari e gestori degli impianti sportivi sono tenuti ad adeguarsi alle norme prescritte nei "Regolamenti specifici degli impianti" relativi alle singole discipline e specialità entro 24 mesi dalla loro entrata in vigore.